

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

dell'appello; vi è dunque un tribunale superiore, il quale, se il pretore si inganni, correggerà l'errore.

Ma, lo ripeto, se si presenti una proposta, la quale, senza discendere a troppo minuta casuistica, gradui diversamente il massimo dentro i limiti di un anno, facendo sì che l'anno sia il massimo della durata dell'arresto personale per lo adempimento di obbligazioni derivanti da *crimini*; che, per esempio, sia stabilito il massimo di sei mesi per l'adempimento di obbligazioni derivanti da *delitti*, e che un altro termine, per esempio, da uno a tre mesi, sia fissato per le obbligazioni derivanti da *contravvenzioni*; io non ho ripugnanza a vincolare, se si vuole, l'arbitrio del giudice, e costringerlo ad uniformarsi a codeste disposizioni, secondo la qualità del fatto che sia stato la causa della obbligazione.

Riassumendo, adunque, a me pare che l'articolo 2 non possa temere le obiezioni mosse in un senso dall'onorevole Carancini; ma temo ancora molto meno che possa incorrere in quelle espresse nel senso contrario ed ampliativo dall'onorevole Nocito; e quindi prego la Camera di respingere e l'una e l'altra proposta, mantenendo l'articolo stesso come vedesi formulato; salvo, laddove ciò si desidera, ad introdurre una graduazione del *maximum* in ragione della qualità del fatto delittuoso da cui l'obbligazione derivi.

**PRESIDENTE.** All'articolo 2 furono proposti due emendamenti: l'uno dell'onorevole Melchiorre, l'altro dell'onorevole Nocito.

Quello presentato dall'onorevole Melchiorre è così concepito:

« L'arresto personale è mantenuto nei procedimenti dei crimini e delitti per la esecuzione delle condanne pronunziate dai magistrati penali, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni. In questi casi la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno, osservandosi le prescrizioni contenute negli articoli 2096 e 2104 del Codice civile. »

Do ora lettura di quello dell'onorevole Nocito:

« § 1. L'arresto personale è mantenuto pei debitori di mala fede, e per la esecuzione delle condanne pronunziate anche da giudici civili al risarcimento dei danni ed alle riparazioni derivanti da un crimine o da un delitto contro gli autori o complici del medesimo. »

« § 2. In questi casi saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 e 2104 del Codice civile, ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno, computando un giorno di arresto per ogni dieci lire di riparazione o di danno. Nel caso di provata insolvenza l'arresto decretato sarà diminuito della metà. »

L'onorevole Nocito, nel discorso che fece, ha già svolto il suo emendamento; l'onorevole Melchiorre non ha ancora sviluppato il suo.

Domando innanzitutto se la Giunta accetta l'emendamento dell'onorevole Melchiorre.

**NELLI.** (*Della Commissione*) Non lo può accettare.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento dell'onorevole Melchiorre è appoggiato.

(È appoggiato.)

*Voci.* Non è presente.

**PRESIDENTE.** Egli avrebbe il diritto di svolgerlo; ma non essendo presente, metto ai voti la sua proposta.

Coloro che sono d'avviso di approvare l'emendamento dell'onorevole Melchiorre, favoriscano di alzarsi.

(Non è approvato.)

Domando alla Commissione se accetta l'emendamento dell'onorevole Nocito.

**NELLI.** (*Della Commissione*). Non lo accetta.

**PRESIDENTE.** Coloro che intendono di appoggiare quest'emendamento dell'onorevole Nocito, sono pregati d'alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 2 quale fu concordato dalla Commissione col Ministero e ne do nuovamente lettura:

« L'arresto personale è mantenuto per l'esecuzione delle condanne, pronunziate da giudici penali, contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle riparazioni. »

« Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne. »

Chi è d'avviso che quest'articolo debba essere approvato è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 3. L'arresto personale potrà essere pronunziato anche da giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale. »

La discussione è aperta sopra quest'articolo 3.

La parola spetta all'onorevole Nocito.

**NOCITO.** Mi pare che le ragioni per le quali avevo chiesto la parola sull'articolo 3 siano state già da me esposte nello svolgere che io feci il mio emendamento all'articolo 2, senonchè ho veduto che la Commissione nel fare le sue modifiche, al progetto di legge, ha soppresso quell'inciso che dice: « anche da giudici civili. »

*Voci dal banco della Commissione.* No! no!

**PRESIDENTE.** Niente affatto.

**NOCITO.** Allora non ho nulla da aggiungere.